

TI_GERICHTE 16.1995.92 vom 5. Mai 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-05-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.92

FR: TI_GERICHTE 16.1995.92 du 5 mai 1995

IT: TI_GERICHTE 16.1995.92 del 5 maggio 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.01.1996
16.1995.92

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00092 Lugano 10 gennaio 96 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 maggio 1995 presentato da _____ patr. dall'avv. _____ contro la sentenza 4 aprile 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 4 ottobre 1994 nei confronti della _____ patr. dall'avv. _____ con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4'053.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. La presente vertenza trae origine da un incidente della circolazione avvenuto in territorio di _____, all'intersezione tra Viale _____ e Via _____, in data 9 gennaio 1993. La collisione è avvenuta tra il veicolo guidato da _____ e quello condotto da _____, cittadino straniero assicurato per la RC presso la _____. Con istanza 27 settembre 1994 _____ ha convenuto in giudizio la _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'053.- oltre accessori, importo corrispondente al danno subito a seguito della collisione. Sulla dinamica dell'incidente l'istante sostiene che la responsabilità deve essere ricercata nel modo di guida del conducente _____ che - provenendo da via _____ - si sarebbe immesso nell'intersezione a luce semaforica rossa e che avrebbe inoltre tergiversato nell'attraversare l'incrocio tanto da ostacolarla nella sua regolare manovra di immissione. Essa sostiene di aver affrontato l'attraversamento dell'incrocio con luce semaforica verde, nell'intenzione - provenendo da viale _____ - di continuare la corsa su viale _____. La convenuta contesta qualsiasi addebito sostenendo che _____ si è regolarmente avviato a luce semaforica verde. 2. Con il querelato giudizio il pretore, dopo aver valutato le risultanze istruttorie e aver concluso alla mancata prova da parte dell'istante della colpevolezza del conducente _____ nel cagionare l'incidente, ha respinto l'istanza. 3. Con il presente tempestivo gravame _____ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il primo giudice le avrebbe negato la possibilità di dimostrare le sue ragioni assumendo le prove proposte, in particolare una perizia sulla dinamica dell'incidente e l'audizione del teste _____. Nel merito

rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver riconosciuto nel modo di guida del conducente _____ la causa dell'incidente. Con osservazioni 14 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova. Il diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di parte-cipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b; 115 Ia 11 consid. b). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.). Tuttavia, egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11 seg. consid. 2a e b). Poichè la prova offerta deve essere rilevante ed atta a risolvere un fatto controverso, la concludenza della stessa è sottoposta ad una valutazione anticipata da parte del giudice che rifiuterà di ammetterla se essa è manifestamente inefficace o irrilevante (CCC 6 giugno 1990 in re A./C.; 22 gennaio 1990 in re A./N.). Il motivo di cassazione della violazione del diritto di essere sentito si verifica però solamente quando il rifiuto della prova appare arbitrario, ossia quando è del tutto immotivato oppure corredato da una motivazione insostenibile e in urto con le più elementari regole della logica (Anastasi , I mezzi di impugnazione del CPC, 1981, p. 185). Il rifiuto di assumere le prove notificate dalle parti non è quindi arbitrario quando la loro assunzione appare irrilevante e la possibilità di giudicare sia già offerta dai documenti (Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 182, n. 4). 5. Nella concreta fattispecie, il primo giudice ha fondato il proprio convincimento sulle prove documentali agli atti rifiutando quelle proposte dall'istante, ossia l'audizione del teste _____ e l'allestimento di una perizia giudiziaria volta a determinare la dinamica dell'incidente, ritenendole irrilevanti ai fini del giudizio. Alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali sopra esposti l'apprezzamento anticipato di tali prove e il loro rifiuto da parte del primo giudice non appare arbitrario. Dalla deposizione del teste _____, verbalizzato dagli agenti di polizia il giorno successivo a quello dell'incidente, non si evince nulla sulla dinamica dell'incidente in particolare sul fatto di sapere se e quale dei due veicoli si è immesso nell'intersezione a luce semaforica rossa. Proprio in considerazione del contenuto insignificante di questa deposizione, che evidenzia unicamente la presenza del veicolo _____ fermo al semaforo dal quale è poi ripartito quando il teste si trovava all'altezza della sua vettura, non può essere considerata arbitraria la rinuncia del pretore di assumere, a distanza di due anni, il teste. E' opportuno precisare anche in questa sede che il signor _____ ha dichiarato esplicitamente di non essere in grado di precisare se il semaforo per il conducente _____ indicasse luce rossa o meno, quando ne notò la presenza, fermo all'altezza del semaforo stesso. Ugualmente ha affermato di non essere in grado di indicare lo stesso particolare al momento in cui notò che lo stesso veicolo stava oltrepassando il semaforo. Anche in merito alla perizia giudiziaria il primo giudice ha ritenuto la prova irrilevante considerata la presenza agli atti del documento B che indica la sequenza di funzionamento dell'impianto semaforico il giorno dell'incidente. 6. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifesta-mente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisio-ne è arbitraria quando viola gravemente una norma o un

principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 7. Secondo l'art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l'onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell'altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte. Sulla base di questa regola fondamentale spettava quindi all'istante provare la responsabilità del conducente _____, ossia che questi si sarebbe immesso nell'intersezione a luce semaforica rossa, ostacolando così il suo diritto di precedenza. La conclusione del pretore che respinge l'istanza non può essere annullata. Infatti, se potrebbe essere considerata opinabile l'affermazione del primo giudice secondo cui, in base allo schema delle fasi semaforiche (doc. B), "_____r dev'essere ripartito con il semaforo verde", già perchè i tempi di osservazione e di spostamento del pedone _____ non sono assolutamente apprezzabili, resta che l'istante non ha provato la responsabilità dell'altro conducente. Da nessuna prova risulta infatti che questi si sia avventurato nell'area d'incrocio quando il semaforo d'uscita di via _____ era rosso, ossia quando gli era negata la precedenza sull'istante. Né v'è prova che al suo procedere lento possa essere imputato l'accaduto: circostanza che nemmeno l'istante ha ritenuto di riferire alla Polizia dopo l'incidente. Non ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 327 lett. g CPC. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 maggio 1995 _____ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) taxa di giustizia _____ fr. 240.- b) spese fr. 60.- fr. 300.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II
presidente La segretaria